



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale BL/S n. 437 del 26.4. [redacted] del Comando Logistico Sud - Comando di Sanità Commissione medica di 2^a Istanza di Roma, notificato al ricorrente in data 14.6. [redacted].

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 5 agosto [REDACTED], depositato nei termini, il Caporal Maggiore dell'Esercito italiano [REDACTED] ha chiesto l'annullamento del verbale BL/S n. 437 del 26 aprile [REDACTED] del Comando Logistico Sud – Comando di Sanità Commissione Medica di 2^a istanza di Roma, notificato al ricorrente il 14 giugno [REDACTED], con il quale lo stesso è stato riconosciuto affetto da “esiti di amputazione al V dito mano sinistra” e dichiarato non idoneo al servizio militare per perdita permanente dell'idoneità fisica, art. 20 D. 5/12/2005 DGSM, permanentemente non idoneo a mente dell'art. 582 del Codice dell'Ordinamento Militare, nonché dell'analogo provvedimento emesso dal Reparto Osservazione e Rassegna del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, di cui al modello D.P./4288 del 20 aprile 2011; con il medesimo atto ha chiesto l'annullamento della proposta di proscioglimento dalla ferma contratta, per perdita

permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, predisposta dal Reparto Comando e supporti tattici "Granatieri di Sardegna" in data 27 giugno [REDACTED] e notificata al ricorrente in data 4 luglio [REDACTED].

Il ricorrente, primo caporal maggiore dell'Esercito italiano fa presente che durante la licenza ordinaria di fine anno, per salvaguardare l'integrità fisica del proprio cugino minore dallo scoppio di un petardo inesplosivo, restava vittima della esplosione del petardo nella sua mano sinistra, per cui il personale sanitario dell'ospedale di Scafati, valutata la gravità delle ferite riportate alla mano sinistra, procedeva ad effettuare un intervento di amputazione del V dito.

A causa del suddetto infortunio il ricorrente veniva posto in licenza straordinaria di convalescenza e, successivamente, con i provvedimenti impugnati veniva riconosciuto affetto da "esiti di amputazione V dito mano sinistra" e dichiarato "non idoneo al servizio militare per perdita permanente dell'idoneità fisica, permanentemente non idoneo a mente dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

- 1) Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 per contrasto con le previsioni di cui all'art. 584 del suddetto D.P.R. e per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative di

cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in riferimento alla difforme disciplina dettata, a parità di situazioni nonché in presenza della eadem ratio.

§ §

2) Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione del decreto ministeriale del 5/12/2005, concernente “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità a s.m.i.”, segnatamente nella parte in cui prevede che le cause di non idoneità al servizio costituiscono dei meri orientamenti. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione della direttiva del Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico-legali edizione 2009, nonché della nota MD GSAN n. 0016603 del 30 settembre 2009 della Direzione Generale della Sanità Militare e della nota n. 34613/C1 –M-22 del 17/8/2009 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente lamenta che per i militari di carriera è prevista, dall'articolo 584 del D.P.R. n. 90/2010, una maggiore discrezionalità nell'applicazione del decreto ministeriale contenente l'elenco delle imperfezioni ed infermità a differenza del personale volontario, per cui solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e del criterio di ragionevolezza delle scelte legislative di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Sostiene, inoltre, il ricorrente che l'impugnato provvedimento di non idoneità, oltre che ingiusto ed irragionevole, sarebbe erroneo in quanto non tiene conto della piena funzionalità del ricorrente, né l'Amministrazione ha operato alcuna concreta valutazione circa la effettiva idoneità del ricorrente a proseguire proficuamente nel servizio.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 25 ottobre [REDACTED], il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto emanato da Persomil II/6 Roma, recante prot. n. MD/GMILOII8/4/0392445, avente ad oggetto: "proscioglimento volontario in ferma prefissata – I C.lo Magg. [REDACTED] nato il 10/02/1086", datato 22 settembre [REDACTED], notificato il 4 ottobre [REDACTED], con il quale è stata comunicata al ricorrente l'adozione nei suoi confronti del proscioglimento dalla ferma prefissata per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 20 aprile [REDACTED].

Avverso il suddetto atto il ricorrente deduce le identiche censure dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell'impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizio militare per perdita permanente della idoneità fisica ai sensi dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010 ed il conseguente provvedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per infermità e collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 20 aprile [REDACTED]

Il Collegio ritiene di poter soprassedere all'esame della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, atteso che il ricorso si appalesa fondato per le seguenti considerazioni.

Va premesso che il giudizio di non idoneità impugnato si basa sul fatto che il ricorrente, in seguito all'incidente di cui fu vittima per salvaguardare l'incolumità del proprio cugino minore, ha dovuto subire l'amputazione del 5° dito (mignolo) della mano sinistra. Tale giudizio discende, quindi, dalla rigida applicazione di quanto previsto nell'art. 20, comma b, della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 secondo cui costituisce causa di non idoneità al servizio militare: "la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di un dito di una mano...". Peraltro, come osservato dalla difesa del ricorrente che richiama opportunamente la nota dell'8 ottobre 2009 dell'Amministrazione resistente (Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità) concernente i carabinieri in ferma volontaria, e cioè personale militare non ancora in servizio permanente,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE